



Lorenzo Chieffi\*

## La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova puntata del tormentato rapporto tra scienza e diritto\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'indifferenza della Costituente per il benessere degli animali. – 3. La progressiva affermazione dei diritti animali. – 4. La funzionalizzazione degli animali al benessere dell'uomo. – 5. Il necessario impiego del modello animale nelle fonti derivate europee. – 6. L'avvio di una procedura di infrazione a causa delle eccessive restrizioni alla sperimentazione animale introdotte dalla legge italiana. – 7. L'ambiguità della regolamentazione vigente in Italia. – 8. Segue: le incertezze interpretative di una giurisprudenza del Consiglio di Stato. – 9. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa

Una recente disputa, avviata a seguito della pubblicazione su diffusi organi di stampa di alcuni articoli di segno opposto<sup>1</sup>, sulla opportunità di avviare una sperimentazione su primati non umani, ha riproposto una mai sopita polemica tra scienziati e *mass media*, accusati dai primi di offrire eccessivo spazio, in modo acritico, ad una informazione incompleta, incurante degli straordinari progressi compiuti dalla ricerca proprio grazie all'impiego di test su animali.

La risonanza consentita da questi giornali a larga diffusione alla tesi animalista, contraria a questo tipo di ricerche, appariva tanto più ingiustificata in presenza di studi ritenuti essenziali per la verifica degli effetti del vaccino anti-coronavirus, prima di avviare la profilassi su volontari umani e successivamente su larga scala. Tale indagine non avrebbe

---

\* Professore Ordinario di Diritto Pubblico e Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

\*\* Contributo sottoposto a *double blind peer review*. Il lavoro riproduce la relazione svolta nel corso del Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Cagliari, su piattaforma Zoom, il 25 gennaio 2021, sul tema «Ricerca biomedica tra diritto alla salute e valori costituzionali».

<sup>1</sup> Ad alcuni interventi della Senatrice a vita E. CATTANEO (*La «Recovery» per la ricerca. Perché ci servono i test sugli animali*, in *La Stampa* dell'11 dicembre 2020; *I potenziali vaccini per fronteggiare il Covid sono testati sugli animali*, in *D-La Repubblica* del 18 aprile 2020), aveva fatto seguito una lettera, pubblicata sempre su *La Stampa* di Torino, il giorno 12 dicembre 2020, a firma del Presidente della LAV, Lega Anti-vivisezione, G. FELICETTI, indirizzata al Ministro Speranza, dal titolo *Salviamo gli animali dalla sperimentazione*.

potuto, infatti, prescindere dall'impiego come cavie proprio di questi esseri viventi<sup>2</sup> con caratteristiche respiratorie molto simili a quelle dell'uomo.

L'inadeguatezza dell'informazione fornita dimostrerebbe, come rilevato da più parti, una scarsa attenzione per le stesse regole introdotte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti<sup>3</sup> che si propongono di evitare, «nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici, un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate» e di dare conto, «se non v'è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi in ossequio al principio di completezza della notizia». Per questo documento di natura deontologica, pur dovendo essere assicurata ad ogni giornalista la più ampia libertà d'informazione e di critica (art. 1), una corretta diffusione di notizie sanitarie e scientifiche dovrà essere sempre preceduta da una previa verifica delle «fonti qualificate, sia di carattere nazionale che internazionale», attraverso l'indispensabile ricorso ad «enti di ricerca italiani e internazionali» (art. 6, lett. b).

Da qui la denuncia, da parte della scienziata milanese Elena Cattaneo<sup>4</sup>, di un diffuso *negazionismo* intorno alla sperimentazione animale che trovava, a suo giudizio, pure riscontro all'interno della legislazione vigente, d. lgs. n. 26 del 2014<sup>5</sup>, e in una recente giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato<sup>6</sup> che era giunta a sospendere per molti mesi l'esecutorietà dell'autorizzazione concessa dal Ministero della salute allo svolgimento di una sperimentazione su primati non umani.

Una persistente vischiosità antiscientifica, di cui permangono tracce in diversi settori della società, potrebbe rischiare, secondo la Senatrice a vita, di rallentare gli sviluppi della ricerca, allontanando gli stessi finanziamenti europei, costringendo gli scienziati ad emigrare in Paesi più ospitali e aperti a questo tipo di indagine.

---

<sup>2</sup> Dalle notizie apparse su autorevoli riviste scientifiche, poi riportate dalla stessa stampa quotidiana, è infatti emerso un diffuso ricorso alla sperimentazione su animali, quali topi, ratti, scimmie, e primati non umani, come i macachi, per verificare gli effetti dei vari vaccini utilizzati per consentire l'immunizzazione di massa: *Coronavirus, il vaccino cinese funziona sui macachi: test sull'uomo entro un anno*, 6 maggio 2020, in *ilmessaggero.it*; *Coronavirus, vaccino Pomezia-Oxford: «test incoraggiante», a settembre potrebbe partire la produzione*, 28 aprile 2020, *ivi*; *ReiThera, il vaccino italiano funziona in fase 1*, 5 gennaio 2021, *ivi*.

<sup>3</sup> Cfr. il *Testo unico dei doveri del giornalista* nella versione del 22 gennaio 2019 che detta norme deontologiche in materia di «Informazione e malattia».

<sup>4</sup> Intervento della Sen. E. CATTANEO, indirizzato al Ministro della salute, F. SPERANZA, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, resoconto stenografico della 279<sup>o</sup> seduta pubblica, 2 dicembre 2020.

<sup>5</sup> Che, oltre a rimarcare l'eccezionalità dell'impiego di primati non umani, possibile solo previa autorizzazione del Ministero della salute (art. 8), contiene una serie di divieti con riguardo: all'allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione (art. 10, n. 5), allo svolgimento di sperimentazioni per test tossicologici destinati a ricerche su sostanze d'abuso (art. 5, n. 2, lett. b ed e), a ricerche sugli xenotrapianti (art. 5, n. 2, lett. d), allo svolgimento di esercitazioni didattiche svolte nei corsi universitari destinati alla formazione in medicina veterinaria, nonché all'alta formazione di medici e di medici veterinari (art. 5, n. 2, lett. f), con esclusione quindi della formazione di biologi, farmacisti, biotecnologi.

<sup>6</sup> Cons. St., in sede giurisdizionale (Sez. terza), ord. 8 ottobre 2020, n. 5914.

## 2. L'indifferenza della Costituente per il benessere degli animali

La sopravvalutazione dei diritti animali, di cui esistono come abbiamo visto diversi esempi nella normativa vigente e in alcune pronunce giurisprudenziali, non sembra tuttavia trovare fondamento all'interno del nostro testo costituzionale e neppure nei suoi lavori preparatori.

L'esigenza di assicurare la massima protezione dell'uomo, negli sviluppi della ricerca biomedica, in grado di interferire con il suo benessere e autonomia di decisione, indusse il Costituente a porre soprattutto in risalto i limiti alla sterilizzazione e a quelle pratiche sperimentali che fossero in grado di condurre alla reificazione dell'individuo.

Coerentemente alla impostazione personalista che si intendeva riconoscere al nostro Testo fondamentale, il dibattito in Assemblea Costituente, lungi dal prendere in esame l'impiego degli animali nella ricerca, si indirizzò piuttosto all'approfondimento, più in generale, dell'utilità del *metodo sperimentale* per il progresso della società e la sua crescita economica.

In questa direzione si inoltrò, ad esempio, la proposta avanzata da alcuni Costituenti<sup>7</sup>, tutti esperti nelle scienze ingegneristiche, che proposero l'introduzione di un art. 29 bis a norma del quale la «Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo»<sup>8</sup>. Per l'on. Firrao, che illustrò l'emendamento da lui presentato, la sperimentazione svolgeva una «fondamentale» funzione per rendere possibile, «nei tentativi di applicazione delle conoscenze scientifiche», una «ricerca paziente e fiduciosa» che avrebbe condotto alla «soluzione di particolari problemi» e alla realizzazione di «risultati economici di singolare interesse». Numerosi sarebbero stati, infatti, per questo esponente della Democrazia cristiana, gli «esempi di nuovi metodi, nuovi tipi e nuovi cicli di produzione che dagli esperimenti di laboratorio» erano «passati alle grandiosi applicazioni industriali, con una rapidità impressionante»<sup>9</sup>.

La questione della sperimentazione animale non fu neppure affrontata in occasione della discussione dell'art. 26 del progetto di Costituzione, poi divenuto art. 32.

Il dibattito sul diritto fondamentale alla salute fu preceduto dal ricordo delle atrocità compiute dai medici nazisti<sup>10</sup> e delle discriminazioni introdotte dal Manifesto della razza degli scienziati fascisti del 1938<sup>11</sup>, così da porre in Costituzione un limite invalicabile a qualunque

<sup>7</sup> On.li Giuseppe Firrao, Democratico cristiano, Gaetano Colonetti, Democratico cristiano e Umberto Nobile, del Partito comunista, in A.C., 30 aprile 1947. Le citazioni dei lavori preparatori della Costituzione sono tratte dai volumi pubblicati a cura della Camera dei Deputati, Segretariato generale, dal titolo *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, Roma, 1970.

<sup>8</sup> In seguito ripreso con modificazioni, in sede di coordinamento finale, per consentire l'approvazione dell'art. 9, 1° co., nella sua versione definitiva: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

<sup>9</sup> On. G. FIRRAO, A.C., 30 aprile 1947, 3423.

<sup>10</sup> Che avviarono sperimentazioni su individui, di qualunque età, come dimostrava l'ossessione di Josef Mengele per i gemelli, soprattutto se appartenenti alla religione ebraica o a popolazioni ritenute inferiori alla razza ariana. Peraltro, l'impiego dell'essere umano come cavia di sperimentazioni, che non avrebbero prodotto alcun beneficio per i sottoposti, prese avvio nel 1939 dal Progetto *Action T4* (abbreviazione di *Tiergartenstrasse 4* di Berlino, ove aveva sede la *Gemeinnützige Stiftung für Heil- und Anstaltspflege*, ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale) destinato ai disabili e ai malati psichiatrici, che condusse alla morte di numerosi cittadini tedeschi.

<sup>11</sup> Che ispirò la legislazione a difesa della razza adottata tra il 1938 e il 1939 e, inoltre, la modifica dell'art. 1 cod. civ. attraverso l'introduzione di un terzo comma a norma del quale «le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a

sperimentazione che fosse svolta senza il necessario consenso del paziente, ridotto a cavia, a vantaggio esclusivo dell'altrui benessere. La forte condanna per la reificazione dell'individuo, aggravata dalla scriminante razziale, implicitamente comprendeva anche il rifiuto di un metodo scientifico incurante del benessere umano che non contemplasse preliminarmente lo svolgimento dei necessari test su esseri animali, come previsto dalle ricorrenti prassi scientifiche.

La peculiarità dell'intento perseguito dal Costituente, contro ogni deriva eugenetica di impostazione utilitarista e scienziata, si proponeva perciò principalmente di affermare la centralità della persona umana e dei suoi diritti inderogabili, dall'integrità psico/fisica, all'autodeterminazione, riservatezza, dignità, intorno a cui costruire l'edificio costituzionale.

E così, per l'on. Aldo Moro, la garanzia introdotta dall'art. 32 Cost. atteneva, soprattutto, ad un «problema di libertà individuale che non poteva non essere garantito dalla Costituzione», nel pieno rispetto della «dignità umana», proprio attraverso il divieto di imporre «obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie» in assenza di una «disposizione legislativa».

L'impostazione personalista e antropocentrica del dibattito alla Costituente, di una scienza al servizio del benessere umano, aveva perciò indotto a trascurare una qualunque attenzione alla condizione degli animali, considerati al più, in quanto esseri viventi, parte di un contesto ambientale, se non addirittura paesaggistico, di cui erano certamente una importante componente, così da trovare protezione nell'art. 9 Cost.

Una loro subordinazione agli interessi dell'uomo costituiva l'inevitabile conseguenza di consolidate prassi scientifiche conosciute in quel frangente storico<sup>12</sup>, certamente favorevoli alla sperimentazione animale, oltretutto di persistenti pregiudizi, di derivazione giudaico-cristiana, che inducevano le diverse forze politiche a dedicarsi soprattutto alla «salvezza spirituale ed eterna dell'uomo» considerato «quale unico padrone dell'intero creato»<sup>13</sup>. Il destino che veniva riservato agli animali, come strumenti al servizio dell'uomo, induceva al più ad esprimere nei loro riguardi un sentimento di compassione<sup>14</sup>.

---

determinate razze sono stabilite da leggi speciali» (poi abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3 del D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287), con l'effetto di privare gli ebrei di una piena capacità giuridica, equiparandoli a delle *non-persone* prive di soggettività, con cui oggi generalmente qualificiamo gli animali.

<sup>12</sup> L'importanza della sperimentazione animale nella letteratura scientifica prodotta nella prima parte del '900 è molto bene sintetizzata in CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, 17 aprile 1997, 9 ss. reperibile all'indirizzo <http://bioetica.governo.it>.

<sup>13</sup> F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 17.

<sup>14</sup> Cfr. F. RESCIGNO, op. ult. cit., 44, a giudizio della quale l'«animalismo compassionevole» conduceva l'uomo ad un atteggiamento basato sull'«etica del dovere» piuttosto che su un'«etica dei diritti», di mero rispetto, di pietà verso un oggetto, quale era considerato l'animale, ad un dovere «indiretto verso la stessa umanità» di non provocare inutili sofferenze allo stesso, da cui sarebbe potuta derivare una offesa per la stessa «sensibilità dell'uomo (162)».

### 3. *La progressiva affermazione dei diritti animali*

L'evidente disattenzione mostrata dai Padri della Repubblica per il benessere animale non ha tuttavia impedito una successiva lettura del testo costituzionale più attenta agli interessi di questi protagonisti della natura che ci circonda.

Soprattutto a merito di una significativa spinta del diritto europeo<sup>15</sup> e di quello internazionale<sup>16</sup>, la progressiva maturazione nella società di una maggiore sensibilità per la salvaguardia di tutte le componenti del creato ha spinto ad una interpretazione evolutiva dei principi fondamentali a favore della tutela degli interessi animali.

Gli indiscutibili progressi realizzati dalle conoscenze scientifiche, nel campo della medicina veterinaria e dell'etologia, che hanno evidenziato una precipua sensibilità di questi viventi e, soprattutto, «capacità di reagire agli stimoli del dolore»<sup>17</sup>, hanno conseguentemente indotto a sviluppare particolare attenzione per il loro benessere, senza tuttavia mettere in alcun modo in discussione la portata personalista dell'ordito costituzionale che pone l'uomo in cima al catalogo assiologico in esso contenuto.

Una maggiore percezione, rivelata dagli studi condotti dalle scienze della vita, delle capacità relazionali delle cd. persone non umane, in quanto esseri senzienti, ha perciò indotto

---

<sup>15</sup> Dal Trattato di Maastricht del 1992, al Trattato di Amsterdam del 1997, contenente il Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, al Trattato di Lisbona del 2007 (art. 5 ter) che all'art. 13, della versione consolidata del TUE e TFUE, prevede l'esplicita tutela del benessere degli animali pur «rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali (...)», alle stesse fonti derivate, come la Direttiva 86/609/CEE, la Decisione 1999/575/CE, fino alla più recente Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 «sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali».

<sup>16</sup> Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978 e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge n. 201 del 2010.

<sup>17</sup> F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 2.

la legge sia statale<sup>18</sup> che regionale<sup>19</sup> e la stessa giurisprudenza<sup>20</sup> a sanzionare comportamenti degradanti e crudeli perpetrati nei loro riguardi.

Senza affatto pervenire al riconoscimento di alcuna soggettività, che deriva per l'essere umano dall'acquisizione al momento della nascita della capacità giuridica (art. 1 c.c.), una più intensa tutela oggi attribuita agli animali, come entità meritevoli comunque di protezione, conduce a considerarli soprattutto oggetto di «doveri di non maleficenza» da parte dell'uomo<sup>21</sup>. Il grado di intensità di questo atteggiamento protettivo potrà variare in relazione ad una maggiore affinità con l'uomo della specie zoologica considerata<sup>22</sup> o per la presenza di tradizioni e costumi diffusi all'interno di un corpo sociale, con riferimento soprattutto agli animali di affezione, cani e gatti, destinatari, in alcuni contesti, di maggiore considerazione<sup>23</sup>. Una «rilevanza giuridica»<sup>24</sup> che, lungi dal renderli titolari di diritti assimilabili a quelli della

<sup>18</sup> Tra le più rilevanti: legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; legge n. 189/2004, sul divieto di maltrattamenti degli animali, nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; fino al più recente d. lgs. n. 26/2014, recante attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Il Titolo IX bis del c.p., che si occupa dei «Dei delitti contro il maltrattamento degli animali», contiene gli artt. 544 *bis* (Uccisione di animali), 544 *quater* (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544 *quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali), 544 *sexies* (Confisca e pene accessorie). Altre disposizioni del codice penale sono contenute negli artt. 727 (Abbandono di animali) e 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).

<sup>19</sup> A mero titolo di esempio cfr. art. 2 Statuto della Calabria, art. 5 Statuto delle Marche, art. 6 Statuto del Piemonte che riconosce esplicitamente i «diritti animali». Per le leggi regionali cfr., tra le tante, la l.r. Piemonte n. 39/2000, sul riconoscimento dei cd. «cani di quartiere» che potranno vivere e circolare liberamente in tale ambito cittadino, a condizione di non provocare pericolo per la pubblica incolumità e di aver ricevuto la necessaria profilassi, la l. r. Sardegna n.21/1994 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), la l.r. Lazio n. 34/1997 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), la l.r. Toscana n. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), la l.r. Lombardia n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la l.r. Puglia n. 2/2000 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), la l.r. Campania n. 34/2019 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo).

<sup>20</sup> Con riguardo all'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura per la Cass. pen., Sez. II n. 24734/2010, «come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità». Sul reato di maltrattamento degli animali cfr. anche le seguenti pronunce della Sez. III della Cass. pen. n. 9668/1999, n. 46291/2003, n. 32837/2013, n. 5235/2017, n. 3674/2018, n. 10163/2018, n. 16755/2019 e n. 22579/2019.

<sup>21</sup> H. TRISTARAM ENGELHARDT JR., *Manuale di Bioetica*, tr. it. Milano, 1999, 167. Anche F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali «res senzienti»*, in *Biolar Journal*, 2/2019, 687, è costretta ad ammettere che «il diritto alla vita degli esseri animali si presenta allo stato attuale diritto relativo, un diritto *prime facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso, poiché il bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi». Anche per il CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, 17 aprile 1997, cit., 36, «da questione non è sui diritti degli animali, quanto piuttosto sui doveri che abbiamo verso di essi proprio perché uomini».

<sup>22</sup> Ed in particolare con i primati non umani tra cui si annoverano proprio i macachi sottoposti alla sperimentazione avviata dalle Università di Torino e di Parma su cui si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. terza), con ordinanze n. 230/2020 e n. 5914/2020, oltre che con sentenza n. 863/2021.

<sup>23</sup> La protezione assicurata nel mondo occidentale agli animali di affezione non corrisponde ad abitudini diffuse in altre parti del nostro pianeta. Come riportato da F. CERUTTI, *Alla vigilia del festival di Yulin, la Cina conferma ufficialmente che i cani sono compagni di vita e non cibo*, in *La Stampa*, 30 maggio 2020, «solo recentemente il Ministero dell'Agricoltura cinese ha pubblicato la versione finale dell'«Elenco delle Risorse Genetiche di Bestiame e Pollame», che esclude i cani dall'impiego alimentare». Sono infatti 30 milioni i cani che ogni anno vengono ancora uccisi in tutta l'Asia. Tale decisione dovrebbe indurre a modificare alcune prassi che, invero, vedono i cinesi, per il 20%, ancora consumare, seppure occasionalmente, la carne di animali domestici: «il tutto nonostante gli avvertimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ricorda come questo tipo di commercio diffonda malattie come la rabbia e aumenta il rischio di colera».

<sup>24</sup> F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 105.

persona, ne riconosce una sfera di garanzia attraverso il «concreto aiuto esterno» offerto da quest'ultima<sup>25</sup>.

Questa primazia dei diritti dell'uomo, unico titolare di diritti soggettivi, non potrebbe neppure essere intaccata dal riconoscimento in Costituzione<sup>26</sup>, attraverso una sua revisione<sup>27</sup>, di una maggiore tutela degli interessi animali.

Per una sorta di ridimensionamento delle *barriere di specie*, prende forma in capo all'uomo un «impegno responsabile verso altri esseri, umani e non umani», più attento, nell'interpretazione offerta dal Comitato Nazionale per la Bioetica (da ora in poi CNB)<sup>28</sup>, «alla questione ineludibile dei conflitti interspecifici, capaci di stabilire i necessari e invalicabili limiti etici, atti a orientare e a regolare il nostro rapporto con il mondo vivente». In un'era altamente tecnologizzata, in grado pure di interferire sull'incedere casuale degli eventi naturali, al punto da condurre ad inedite forme di ibridazione tra diverse specie viventi, il rispetto del mondo animale intende, soprattutto, sollecitare atteggiamenti di *self restraint*.

In applicazione del cd. principio di *responsabilità*<sup>29</sup>, oltre che di *proporzionalità* e di *precauzione*, tale condotta improntata ad una maggiore cautela verso la vita animale si propone essenzialmente di porla al riparo da un suo sfruttamento e impiego per finalità giudicate irragionevoli, pure dannose per la stessa salute umana. I numerosi episodi di diffusione di malattie e di epidemie contagiose interspecie, causa dell'effetto *spillover* (come l'aviazione, la Sars, la Mers, l'encefalite spongiforme bovina e lo stesso coronavirus), provocate da incaute forme di promiscuità tra uomo e animale o dalla presenza di allevamenti non rispettosi delle regole igieniche e nutrizionali, dimostrano clamorosamente come la natura, alterata nella sua evoluzione, possa reagire violentemente.

Grazie alla maturazione di un apprezzabile «antropologismo riflessivo»<sup>30</sup> né è quindi derivato un salto qualitativo degli ambiti di protezione degli animali che ha condotto al superamento di una concezione cartesiana, certamente prevalente al tempo della Costituente, che induceva a considerarli come congegni meccanici, come «orologi, privi di anima, di

<sup>25</sup> F. RESCIGNO, op. ult. cit., 124.

<sup>26</sup> Sull'esempio di quanto previsto dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera che all'art. 80 contiene una disciplina sulla protezione degli animali e dalla Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania che all'art. 20a (*Protezione dei fondamenti naturali della vita*) statuisce che «lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

<sup>27</sup> Attraverso l'integrazione dell'art. 9 e dell'art. 117 Cost.: cfr. disegni di legge presentati al Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura d'iniziativa della Sen. L. DE PETRIS (Atto Senato n. 83), delle Sen. L. DE PETRIS, M. CIRINNÀ, G. GIAMMANCO e P. NUGNES (Atto Senato n. 212), del Sen. G. PERILLI (Atto Senato n. 1203) e della Sen. M.A. GALLONE (Atto Senato n. 1532).

<sup>28</sup> CNB, *Bioetica e scienze veterinarie. Benessere animale e salute umana*, 30 novembre 2001, reperibile all'indirizzo <http://bioetica.governo.it/>, 17

<sup>29</sup> Cfr. H. JONAS, *Il Principio responsabilità. Un'etica per la società tecnologica*, a cura di P.P. PORTINARO, tr. it., Torino, 2009.

<sup>30</sup> Che a giudizio di G. BERLINGUER, *Presentazione del parere del CNB, Bioetica e scienze veterinarie. Benessere animale e salute umana*, cit., 5, vuole esprimere la «consapevolezza» che l'agire dell'uomo «influisce come non mai, nello spazio del globo e nei tempi della trasformazione biologica, per modificare, creare e distruggere altre specie viventi, e con ciò stesso per alterare quello stesso equilibrio nel quale è avvenuta la sua comparsa e la sua evoluzione come specie oggi ampiamente dominante».

pensiero e di sensazioni, esclusivamente sottomessi al determinismo delle leggi naturali e, pertanto, incapaci di sentire dolore»<sup>31</sup>.

Senza voler affatto trascurare gli importanti stimoli culturali provenienti da una consistente letteratura filosofica che, prendendo spunto dal *neoutilitarismo* benthamiano (1780)<sup>32</sup>, si è più recentemente articolata nello *specismo* di Richard Ryder<sup>33</sup>, nell'*animalismo utilitarista* di Peter

Singer<sup>34</sup>, nel *giusnaturalismo* (del «valore inerente») di Tom Regan<sup>35</sup>, nell'*etica della capacità* di Martha Nussbaum<sup>36</sup> o della *vulnerabilità* e della *cura* di Luisella Battaglia<sup>37</sup>, fino a giungere al *welfarismo* di D.M. Broom e K.G. Johnson<sup>38</sup>, la tesi dominante, coerente con la capienza interpretativa del disposto costituzionale, perviene al più a riconoscere a questi esseri viventi una *meritevolezza di tutela*, affatto parificabile agli ambiti di protezione dei diritti soggettivi la cui titolarità è riservata esclusivamente all'uomo.

#### 4. La funzionalizzazione degli animali al benessere dell'uomo

L'impiego degli animali per soddisfare i molteplici bisogni dell'uomo, per la sua alimentazione, per l'abbigliamento, per la sperimentazione di farmaci, vaccini, per finalità terapeutiche, grazie alla *ippo* o *pet therapy*, anche a costo di un loro sacrificio, impedisce il pieno trasferimento «sul piano giuridico» degli sviluppi assiologici del pensiero animalista che vorrebbe, nelle sue espressioni più radicali, giungere al completo annullamento delle barriere di specie, al punto da condurre, per taluni, finanche all'obbligatorietà del vegetarianismo<sup>39</sup>.

<sup>31</sup> CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 29.

<sup>32</sup> J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, (1780), tr. it., Torino, 1998.

<sup>33</sup> Cui si deve l'elaborazione dello *specismo* «per indicare l'attitudine, analoga al razzismo e al sessismo, ad una iniqua discriminazione sulla base dell'appartenenza alla specie». Tale teoria, per R. RYDER (ripreso da CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 28), «pone per la prima volta un problema di giustizia interspecifica, la questione della correttezza morale del nostro comportamento nei confronti degli altri esseri viventi».

<sup>34</sup> Sostenitore della cd. «teoria del valore» che considera lo *specismo* come «un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di altre specie» (P. SINGER, *Liberazione animale*, tr. it., Milano, 1991, 22). Nell'estendere la nota categoria kantiana (l'uomo come fine e mai come mezzo) anche agli animali, in quanto dotati di «valore intrinseco», l'Autore giunge ad equiparare questi ultimi a quanti, pur appartenendo al genere umano, sono privi (come neonati colpiti da «un'estesa e irreparabile lesione cerebrale» o dementi senili: i cd. «casi marginali») di adeguate capacità relazionali. Usare la differenza, in relazione all'appartenenza alla «specie *homo sapiens* (...)» per garantire un diritto alla vita al neonato e non agli altri animali, è per P. SINGER (34), «naturalmente, puro specismo» privo di giustificazioni.

<sup>35</sup> T. REGAN, *I diritti animali*, tr. it. Milano, 1990, 331.

<sup>36</sup> L. BATTAGLIA, *I diritti animali. Quale fondazione teorica per un'etica animalista?*, in E. GRANITO - F. MANZIONE (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, 2010, 293.

<sup>37</sup> M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, tr. it, 2002, 36.

<sup>38</sup> Che prende le mosse dall'esigenza di «conoscere il benessere animale» al fine di configurare «corretti atteggiamenti normativi». La «concezione welfarista rappresenta un "animalismo debole" rispetto agli intenti liberazionisti dell'"animalismo" forte» ma certamente utili per indurre a «modificare il trattamento sociale degli animali»: CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 36.

<sup>39</sup> Come ricorda il CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., p. 31, «sia l'animalismo utilitarista di P. Singer – che afferma l'esistenza di "interessi animali" – sia l'animalismo giusnaturalista di T. REGAN – che afferma l'esistenza di "diritti

Pur dovendo essere assicurata, grazie agli spazi esegetici consentiti dalla normativa vigente, attenzione al benessere degli animali, al riparo da irragionevoli trattamenti degradanti e inutili sofferenze, non se ne potrebbe, tuttavia, impedire il loro impiego per soddisfare «esigenze umane considerate vitali»<sup>40</sup>, «non altrimenti perseguibili»<sup>41</sup>, in presenza cioè di un «vantaggio sufficientemente apprezzabile da un lato, per giustificare il male che si deve sopportare dall'altro»<sup>42</sup>. E così, per lo stesso Codice di deontologia medica (art. 48), una lodevole aspettativa di progresso della scienza ippocratica, a beneficio della salute dell'uomo, non potrebbe non contemplare un impiego sperimentale dell'animale, pur essendo poi consentito dalla legge (n. 413 del 1993) il ricorso, per gli stessi ricercatori che rifiutassero di accedere a questo modello per ragioni etiche o religiose, all'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza.

Ma al di fuori di questo legittimo rifiuto di ricorrere all'impiego sperimentale di cavie animali, costante è l'attenzione nel mondo scientifico sull'importanza di questa pratica per l'evoluzione della medicina, anche veterinaria<sup>43</sup>. Numerosi sono stati, infatti, i riconoscimenti internazionali, a cominciare dai premi Nobel, assegnati a quanti avevano svolto ricerche che prevedevano questa prassi procedurale. Per il CNB, pur dovendo assicurarsi il massimo riguardo per l'animale e per il suo benessere, sarebbe certamente ingiustificata l'introduzione di eccessivi divieti diretti ad ostacolare l'impiego nella sperimentazione «ancora oggi insostituibile per il progresso delle conoscenze e delle terapie in medicina»<sup>44</sup>, in quanto «metodo conoscitivo per studiare gli organismi viventi e in particolare l'uomo»<sup>45</sup>.

Per l'organo di consulenza del Parlamento e del Governo, invero, lo sviluppo «della conoscenza avanza attraverso l'uso di modelli animali che hanno consentito la scoperta e la messa a punto di farmaci e trattamenti per la larghissima parte di patologie umane»<sup>46</sup>. La stessa ricerca di un vaccino efficace a contrastare la diffusione del Covid-19, che ha inferto

---

animali» - sono ugualmente tesi a dimostrare l'obbligatorietà del vegetarianismo e l'illiceità di ogni impiego degli animali (caccia, pelliccia), ivi compresa la finalità di sperimentazione».

<sup>40</sup> F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 6, a giudizio della quale (274) la necessaria «convivenza» tra diritti umani, assoluti, e diritti animali, relativi, potrebbe condurre al più, «attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità», a «situazioni di eguaglianza parziale, per cui rimarrebbe una posizione di preferenza per l'uomo che, pur permettendo ad altri esseri di godere di protezione da un sistema da sempre sostanzialmente autoreferenziale, resterebbe comunque portatore di interessi dominanti non comprometibili da quelli degli animali».

<sup>41</sup> F. RESCIGNO, op. ult. cit., 151.

<sup>42</sup> H. JONAS, *Sulla sofferenza*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, vol. LXXVIII, n. 1-2, gennaio-agosto 2012, 16. Cfr. anche R. TONIATTI, *Presentazione. Sul bilanciamento costituzionale fra libertà religiosa e protezione degli animali*, in P. LERNER - A. MORDECHAI RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (Shechitah Kosher e Halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, Trento, 2010, XIII ss.

<sup>43</sup> Come riconosciuto dal CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 52, «sulla base della predicibilità degli effetti (...) gli animali hanno largamente beneficiato dei progressi terapeutici raggiunti» proprio attraverso la ricerca sperimentale svolta utilizzando il modello animale.

<sup>44</sup> CNB, *Sperimentazione animale con riferimento ai divieti posti dal d.l. 26/2014 in merito agli xenotrapianti e alle sostanze di abuso*, 27 marzo 2020, p. 2, reperibile all'indirizzo <http://bioetica.governo.it/>. Per S. GARATTINI, dell'Istituto Mario Negri di Milano, intervista in *La Stampa-Tuttoscienze* del 6 maggio 2015, la totale preclusione dell'impiego di animali nella sperimentazione evidenzia una evidente ipocrisia: «Si parla di animali sacrificati per la scienza, quando per ogni topo utilizzato per i test (...) si uccidono 300 animali per scopi alimentari. E, per ogni primate per la ricerca, 600 mila animali muoiono per essere utilizzati come cibo. Senza contare i numeri a sette e otto zeri degli animali uccisi con la derattizzazione».

<sup>45</sup> CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 3.

<sup>46</sup> CNB, *ibidem*.

innumerevoli danni sanitari ed economici per la popolazione mondiale, ha pure dimostrato l'importanza di questi test, prima di poter avviare la sperimentazione, su larga scala, su volontari umani<sup>47</sup>.

La presenza nella legislazione italiana di alcuni impedimenti a questo tipo di ricerche, che saranno approfonditi più avanti, avrebbe l'effetto di ostacolare gli scienziati nella realizzazione delle necessarie collaborazioni internazionali e, soprattutto, nell'accesso ai fondi europei, con l'effetto di isolare il nostro Paese «dal resto d'Europa in un settore di fondamentale importanza»<sup>48</sup>.

### 5. Il necessario impiego del modello animale nelle fonti derivate europee

In linea con i cataloghi assiologici elaborati dal costituzionalismo occidentale contemporaneo, che colloca gli animali su di un piano gerarchicamente subordinato all'essere umano<sup>49</sup>, la direttiva 2010/63/UE del P.E. e del Consiglio del 22 settembre 2010 prevede l'impiego dei primi per finalità di ricerca, sia pure dettando regole per la loro protezione mediante il ricorso a procedure particolarmente rigorose e trasparenti.

L'intento, pure richiamato dalla Corte Costituzionale italiana, è stato principalmente quello di pervenire ad un giusto punto di equilibrio tra «sviluppi della ricerca», da una parte, e la «massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni»<sup>50</sup>, dall'altra.

Un maggiore interesse per una parte così importante dell'*habitat* umano costituisce l'inevitabile conseguenza, per il n. 6 dei Considerando della Direttiva, di una accresciuta consapevolezza offerta dalle nuove conoscenze scientifiche con riferimento «ai fattori che influenzano il benessere degli animali, nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato». Questa precipua attenzione ha pure indotto la stessa UE<sup>51</sup> a disporre, in altra sede normativa, il «divieto degli *animal testing* cosmetici in modo progressivo», considerata la sproporzione tra benefici per l'uomo e gli elevati costi per il benessere animale.

<sup>47</sup> Per E. CATTANEO, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, 279ª seduta del 2 dicembre 2020, 89, che richiama i numerosi studi pubblicati su prestigiose riviste internazionali, come *Nature* e *Science*, «non si può prescindere dal valutare infezioni e vaccini in primati non umani». Per la farmacologa milanese è assolutamente inderogabile «l'apporto della sperimentazione animale» negli studi condotti dalla comunità scientifica nazionale, «in questi mesi di lotta contro il tempo (...), per conoscere e affrontare il Covid-19».

<sup>48</sup> CNB, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 4.

<sup>49</sup> Per F. D'AGOSTINO, allora Presidente del CNB, *Presentazione del parere su Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, cit., 6, è indubbio che, «tra tutte le forme di vita, quella umana possiede un primato, non solo fattuale, ma soprattutto assiologico e che tale primato costituisca una giustificazione, peraltro non illimitata, della subordinazione all'uomo di ogni altro vivente». In senso conforme G. PELEGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, in *dirittifondamentali.it*, 1/2018, 21.

<sup>50</sup> Corte Cost., sent. n. 166/2004.

<sup>51</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo.

L'indispensabile svolgimento delle ricerche, per lo sviluppo di farmaci e vaccini, la conservazione della specie, la formazione del personale biomedico e veterinario (art. 5 della Direttiva 2010/63/UE), dovrà in ogni caso condurre ad una minimizzazione del «possibile danno» che ne potrebbe derivare per gli animali, così da commisurarli ai «benefici attesi dal progetto» sperimentale (n. 39 dei Considerando).

L'utilità di indagini di questo tipo per il benessere umano, animale e la salvaguardia dell'ambiente (n. 10 dei Considerando) ha, pertanto, indotto la fonte europea a disciplinare dettagliatamente le procedure di sperimentazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di competenza del ricercatore, di adeguatezza degli impianti e delle attrezzature (nn. 15 e 29 dei Considerando), del «valore intrinseco» degli animali (n. 12 dei Considerando)<sup>52</sup> e in applicazione del cd. *sistema delle 3 R: Replace, Reduce e Refine*<sup>53</sup>.

Nei casi in cui sarà possibile, se ne dovrà poi consentire la sostituzione «con altri metodi che non ne prevedano l'uso» (n. 10 dei Considerando), a condizione ovviamente di non pregiudicare gli obiettivi della ricerca.

## **6. L'avvio di una procedura di infrazione a causa delle eccessive restrizioni alla sperimentazione animale introdotte dalla legge italiana**

Nonostante l'ampia protezione accordata dalla direttiva europea del 2010 al benessere degli animali impiegati nella ricerca, il successivo d. lgs n. 26 del 2014<sup>54</sup>, attuativo dell'art. 13, comma 1, lett. c) e f) della legge comunitaria n. 96 del 2013, ha ristretto ulteriormente i margini di impiego di questo modello sperimentale<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Che dovrebbe indurre a trattare gli animali «come creature senzienti» e a limitarne l'impiego ai «settori che possano giovare in ultimo alla salute degli uomini e degli animali o dell'ambiente» (n. 12 dei Considerando).

<sup>53</sup> Cfr. n. 11 dei Considerando e art. 4 della stessa Direttiva 2010/63/UE. Con questo trinomio (sostituzione, riduzione, perfezionamento), «formulato da William Russell e Rex Burch nel volume *The Principles of Human Experimental Technique* (1959) (..) si intende rispettivamente: 1) la sostituzione degli animali impiegati nella sperimentazione con metodiche alternative oppure, ove non fosse possibile, l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico; 2) la «riduzione» del numero di animali alla quantità minima necessaria per ottenere dati scientificamente attendibili; 3) il «perfezionamento», ovvero il raffinamento di procedure che consentano di ridurre al minimo sofferenza, stress e danni per gli animali»: CNB, *Metodologie alternative, Comitati etici e obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*, 18 dicembre 2009, 6, reperibile all'indirizzo <http://bioetica.governo.it/>. Cfr. anche P. BINETTI, *Diritti o tutela degli animali?*, in ID. (a cura di), *Diritti o tutela degli animali? Uno sguardo antropologico sull'animalismo*. Roma, 2020, 10 ss.

<sup>54</sup> La presenza di pareri divergenti, tra le forze politiche rappresentate in Parlamento, aveva pure contribuito a ritardare l'approvazione di questo decreto legislativo oltre il limite temporale, del 1° gennaio 2013, fissato dalla direttiva europea.

<sup>55</sup> La Corte Costituzionale, sent. n. 166 dell'11 giugno 2004 (cfr. anche sent. del 18 luglio 2013, n. 212), ha escluso la possibilità per le Regioni di regolamentare con una propria disciplina legislativa la sperimentazione animale. Per la Consulta, invero, tale attività rientra nella più ampia materia della «ricerca scientifica» riservata dalla Costituzione alla potestà legislativa concorrente «nella quale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spetta al legislatore nazionale determinare i principi fondamentali». Da qui, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della l.r. Emilia Romagna n. 20/2002 (recante «Norme contro la vivisezione») nella parte in cui vietavano, nel territorio regionale, non solo l'allevamento, ma anche «l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, a fini di sperimentazione» oltre che la «vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo, casi autorizzati».

Le limitazioni, che hanno provocato vibrante proteste da parte delle più autorevoli espressioni del mondo scientifico, dall'Accademia Nazionale dei Lincei<sup>56</sup> allo stesso CNB, per gli irragionevoli impedimenti che ne sarebbero derivati per il corretto sviluppo della ricerca, hanno in particolare interessato gli studi sugli xenotrapianti, realizzati per il trasferimento di uno o più organi tra animali di specie diverse (art. 5, n. 2, lett. d), e l'impiego di sostanza d'abuso (art. 5, n. 2 lett. e). In particolare, la presenza di queste preclusioni, avrebbe ostacolato l'esecuzione di trapianti considerati, dal CNB, «indispensabili per consolidare l'efficacia e la tossicità dei composti antitumorali ai fini della traslazione in studi clinici», nonché lo svolgimento di studi di nuove sostanze di abuso per comprendere il «meccanismo d'azione e trovare antidoti», di difficile realizzazione con metodi alternativi.

Ulteriori pregiudizi sarebbero pure derivati dal divieto di sperimentazioni su animali nell'ambito di corsi universitari, rivolti a biologi, farmacisti, biotecnologi, con l'unica eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria, nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari (art. 5, n. 2 lett. f), cui si aggiunge pure l'interdizione all'allevamento di cani, gatti e primati non umani per la realizzazione di questo tipo di procedure<sup>57</sup>.

Questo irragionevole aggravamento degli spazi consentiti in Italia alla ricerca, in deroga alla normativa sovranazionale, ha quindi indotto la Commissione europea ad avviare nel 2014 una procedura di infrazione (n. 2016/2013) ai sensi dell'art. 258 TUE, per aver riscontrato una grave violazione dell'art. 2 della Direttiva del 2010, recante «Misure nazionali più rigorose», e a concedere nel 2017 un termine di due mesi per la modifica della predetta disposizione normativa<sup>58</sup>. L'eccessivo contenimento della ricerca, introdotto dalla legislazione italiana, era infatti intervenuto oltre il periodo di tolleranza, fissato dalla normativa europea a beneficio degli Stati membri, che avrebbe consentito, previa comunicazione alla Commissione, la proroga della vigenza delle rispettive discipline legislative dirette a assicurare una protezione più intensa agli animali, purché contenuta entro, e non oltre, il 1° gennaio 2013.

E così, con l'intento di porre rimedio alla palese violazione del diritto derivato, compiuta a seguito dell'introduzione, da parte del d. lgs. n. 26/2014, dei suddetti limiti, da cui sarebbero potute derivare pesanti sanzioni economiche, il Governo italiano è ricorso, con successivi interventi legislativi, ad un'irrituale e ripetuta deroga-sospensione della vigenza delle

<sup>56</sup> Per l'Accademia Nazionale dei Lincei-Commissione salute, *La Sperimentazione sugli animali è necessaria nella battaglia contro il coronavirus*, 8 aprile 2020, reperibile all'indirizzo <https://www.lincci.it/>, questi divieti sono «assurdi».

<sup>57</sup> Con il paradossale effetto che «i cani si possono utilizzare per la ricerca biomedica ma non si possono allevare (fatto invece possibile in tutto il resto d'Europa)»: *Sperimentazione, Italia si adegua alle norme UE*, 24 febbraio 2016, in [www.anmvioggi.it](http://www.anmvioggi.it).

<sup>58</sup> Cfr. Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Disegni di legge e relazioni, Documenti, Doc. LXXIII, n. 9, 337, reperibile all'indirizzo [https://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/073/009\\_RS/00000022.pdf](https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/073/009_RS/00000022.pdf) e CNB, *Sperimentazione animale con riferimento ai divieti posti dal d.l. 26/2014 in merito agli xenotrapianti e alle sostanze di abuso*, cit., 2, nota 2.

disposizioni contestate, per rendere possibile fino al 1° gennaio 2022 le sperimentazioni vietate<sup>59</sup>.

## 7. *L'ambiguità della regolamentazione vigente in Italia*

I limiti introdotti dall'art. 5 del d. lgs. n. 26 cit. rappresentano un ulteriore esempio della incapacità, talora mostrata dal legislatore italiano, di assecondare le più diffuse evidenze scientifiche, con l'effetto di incorrere in irragionevoli scelte dettate da suggestioni etiche, sull'onda della emozione e della compassione cieca, se non addirittura di tipo ideologico o populista, giustificate da mera convenienza politica, al fine di ricavare l'auspicato consenso elettorale.

E così, a fronte di una prolungata inerzia di questo organo nell'adottare la necessaria regolamentazione diretta a colmare i persistenti vuoti normativi che impedivano la corretta applicazione di taluni rimedi terapeutici, nel campo della procreativa<sup>60</sup>, negli stadi terminali dell'esistenza umana<sup>61</sup>, in altra direzione abbiamo pure assistito ad una produzione legislativa eccessivamente dettagliata, invasiva e pervasiva dell'autonomia del malato<sup>62</sup> o, comunque, come nel caso qui esaminato, dell'esercizio della libertà di ricerca<sup>63</sup>, con l'effetto di eccedere dagli ambiti riservati in Costituzione alle decisioni delle maggioranze politiche.

All'incapacità talora mostrata dalle Assemblee legislative ad accompagnare correttamente le conquiste della scienza ha poi posto rimedio l'intervento sostitutivo del giudice del caso di specie.

Nonostante gli indubbi benefici di questa supplenza giudiziaria, per consentire di soddisfare i diritti dei soggetti istanti, non di meno sono anche evidenti i pericoli che

<sup>59</sup> Cfr. art. 4, n. 5 (Proroga di termini in materia di salute) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» (c.d. Decreto *milleproroghe* 2021).

<sup>60</sup> Disciplinata soltanto nel 2004 dalla legge n. 40 che, nella sua originaria versione, più volte censurata dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 151 del 2009, n. 162/2014, n. 96/2015, n. 229/2015 e n. 84/2016), oltre a pregiudicare l'autonomia e il diritto alla salute della donna, veniva a comprimere eccessivamente la libertà del medico di decidere, secondo scienza e coscienza, le terapie da adottare in coerenza alla fisiologia della paziente.

<sup>61</sup> Nonostante la presenza di una diffusa istanza per la legittimazione dell'aiuto al suicidio, cui ha posto rimedio, in assenza di un intervento legislativo, la stessa Corte Costituzionale con sent. n. 242/2019.

<sup>62</sup> Al punto da attivare varie forme di turismo (procreativo, eutanastico) di quanti preferivano ricorrere a sistemi sanitari di altri Stati per godere dell'autonomia di decisione, impedita nel nostro Paese.

<sup>63</sup> In aggiunta agli impedimenti per una corretta sperimentazione sugli animali, di cui si discute in questa sede, ulteriori restrizioni continuano ad interessare la ricerca sugli embrioni sovranumerari crioconservati, pure in presenza di un loro definitivo abbandono da parte dei soggetti interessati, determinato da una molteplicità di motivi (quali, aver già soddisfatto il desiderio di genitorialità, una precaria condizione psico-fisica della donna che le impedisca di avviare la gestazione, la separazione tra i coniugi o la morte di uno di essi). Tale preclusione costringe i ricercatori italiani a ricorrere a cellule staminali embrionali reperite all'estero oppure a emigrare in Paesi più aperti a questo tipo di ricerche. Al riguardo, la Corte Costituzionale, sent. n. 84 del 2016, sollecitata a prendere posizione sul divieto di sperimentazione su embrioni, contenuto nell'art. 13 della legge n. 40, ha preferito rimettere alla discrezionalità del legislatore la decisione finale in coerenza con le più diffuse «evidenze scientifiche (...) e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale».

potrebbero derivare da una possibile asimmetria dei giudicati, inevitabili in un sistema di *civil law* non informato ad una rigida applicazione della regola del precedente giurisprudenziale.

In numerosi casi, solo all'esito di ripetute sollecitazioni dei giudici di merito, è poi sopraggiunta, grazie ad una interpretazione costituzionalmente orientata, una regolamentazione normativa a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti che non rinvenivano congrua protezione, proprio a causa dell'inerzia del Parlamento<sup>64</sup> o per l'inadeguatezza della disciplina da questi introdotta<sup>65</sup>.

Con attenzione soprattutto all'impiego di conoscenze specialistiche, che interessano settori del sapere umano in continuo divenire, tale intervento delle Assemblee legislative avrebbe certamente richiesto un atteggiamento di maggiore prudenza, di *self restraint*, attraverso l'elaborazione di una normativa per principi, duttile, a maglie larghe<sup>66</sup>, proprio con l'intento di scongiurare una irragionevole invasione in campi che non competono loro<sup>67</sup>.

Dopo aver delineato la regolamentazione essenziale della materia, comprensiva del corredo sanzionatorio per i trasgressori, una legislazione che si proponga di non fuoriuscire dal proprio raggio d'azione, dovrebbe infatti rimettere, più opportunamente, proprio alle competenze tecnico-scientifiche il compito di adattare la norma al singolo caso di specie, attraverso l'impiego del cd. *soft law*, comprensivo di Linee guida, Protocolli, Norme di buona pratica clinica, Codici deontologici.

Come emerge chiaramente da una esplicita giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità politica e legislativa ritrova, ragionevolmente, il suo limite proprio nelle «acquisizioni scientifiche e sperimentali che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica»<sup>68</sup>. Ne deriva, per questo giudice, l'inammissibilità di scelte legislative, dirette a intervenire in questi campi del sapere umano, basate su «pure valutazioni di discrezionalità politica» che non prevedono «l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organizzazioni – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati»<sup>69</sup>.

Nella direzione indicata dalla Consulta, proprio per scongiurare il fenomeno, certamente gravoso per il benessere dell'individuo oltre che per le stesse casse dello Stato, della cd.

<sup>64</sup> Per l'assenza, ad esempio, rilevata dal giudice del caso «Englaro» (Corte Cass., Sez. I civ, sent. n. 21748 del 2007) di una apposita regolamentazione del diritto all'autodeterminazione del malato terminale, di indiscutibile rilievo costituzionale (ex. artt. 13 e 32, 2° comma), il cui esercizio è stato reso oggi possibile attraverso le disposizioni anticipate di trattamento introdotte dalla legge n. 219 del 2017.

<sup>65</sup> Che hanno indotto, ad esempio, i giudici del processo incidentale a sollecitare la Consulta a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, così da indurla ad annullare diverse sue parti. Cfr. *infra* nota n. 61.

<sup>66</sup> Per riprendere l'importante intuizione di S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 58 e ID., *Per un nuovo statuto del corpo umano*, in *Nuova Scienza*, 1991, n. 1/1991, 49.

<sup>67</sup> L'intento di evitare una inopportuna tracimazione della politica in un settore della conoscenza che non gli compete appare evidente nell'art. X della Legge Fondamentale dell'Ungheria a norma del quale «Lo Stato non ha il diritto di decidere in questioni di verità scientifiche; solo gli operatori delle scienze hanno diritto a valutare le ricerche scientifiche».

<sup>68</sup> Corte Cost. sentt. n. 338/2003, n. 282/2002, n. 338/2003, n. 151/2009 e n. 169/2017.

<sup>69</sup> Corte Cost. sent. n. 338/2003. Cfr. anche sentt. n. 274/2014, n. 9/2009, n. 282/2002, n. 116/2006 e n. 169/2017. Per la dottrina R. BIN, *La Corte e la scienza*, 19 marzo 2004, reperibile all'indirizzo <http://www.robertobin.it/>, a giudizio del quale «nei fatti della scienza, insomma, il legislatore non può ingerirsi, ma di essi deve necessariamente tenere conto».

*medicina difensiva*, la nuova legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (8 marzo 2017, n. 24, cd. legge Gelli-Bianco) ha opportunamente rimesso alle Linee guida e alle Buone pratiche clinico-assistenziali (artt. 5 e 6 che introduce l'art. 590 *sexies* c.p.)<sup>70</sup> il compito di definire le procedure terapeutiche e sperimentali, sottraendole opportunamente ad ingiustificate invasioni da parte di maggioranze politiche.

Analoga cautela non sembra essere stata, invece, perseguita dal legislatore del 2014 che, eccedendo dagli spazi ammissibili, ha voluto piuttosto introdurre rigorosi limiti alla ricerca su animali, con l'effetto di pregiudicare eccessivamente lo svolgimento di sperimentazioni certamente utili al benessere dell'uomo.

### **8. Segue: le incertezze interpretative di una giurisprudenza del Consiglio di Stato**

A conferma delle incertezze che attraversano periodicamente gli sviluppi interpretativi del diritto sono le conclusioni interlocutorie cui erano, in un primo momento, giunte le ordinanze del Consiglio di Stato (sez. III giurisdizionale, nn. 230 e 5914 del 2020) che, attraverso l'inversione dell'onere della prova, rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado<sup>71</sup>, avevano accolto l'istanza presentata dalla Lega Anti Vivisezione (LAV) e dalla Onlus *Oltre la sperimentazione animale* (OSA).

Il provvedimento cautelare era venuto, seppure in via temporanea, a sospendere la decisione del giudice di *primae curae* (TAR Lazio, Sez. III *quater*, sent. n. 5771/2019) che aveva consentito la sperimentazione su primati non umani<sup>72</sup>, attraverso una corretta valorizzazione dell'istanza delle parti resistenti (Ministero della Salute, Università degli studi di Parma e Università degli studi di Torino) basata su un parere del Consiglio Superiore della sanità e su una autorizzazione dello stesso Ministero della salute, entrambe espressione, per questo giudice, «di discrezionalità tecnica e, in quanto tali, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, sindacabili in sede giurisdizionale solo se viziati da manifesta irragionevolezza o illogicità».

Nel mettere in discussione le conclusioni cui era pervenuto il TAR Lazio, il giudice dell'Appello (Cons. St., Sez. III giurisdizionale, ord. n. 5914/2020) perveniva ad una

<sup>70</sup> Elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché da società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro della salute (art. 5, legge n. 24 del 2017).

<sup>71</sup> Per il Cons. St., Sez. III giurisdizionale, ord. n. 5914/2020, «contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado è necessario che sia chi sperimenta a dover provare che non esistono alternative ad una sperimentazione invasiva sugli animali e foriera di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nella sede di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici».

<sup>72</sup> Attraverso lo svolgimento del progetto di ricerca che riguardava lo studio dei «meccanismi anatomico-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale». Con ord. n. 230/2020, il Cons. St., Sez. III giurisdizionale, provvedeva invece a sospendere in via cautelare l'impugnato decreto di autorizzazione della sperimentazione, in difformità all'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III, n. 7130/2019, che aveva invece respinto l'istanza di sospensione avanzata dalla LAV-Lega Antivivisezione Ente Morale Onlus. Per quest'ultimo giudice sarebbe ricaduto proprio sulla LAV l'onere di fornire la prova «della esistenza di metodiche scientifiche alternative (...) rispetto a quelle previste dalla sperimentazione contestata che consentono di raggiungere i medesimi risultati di ricerca applicata o traslazionale».

decisione che, con argomentazioni che entravano «nel merito scientifico»<sup>73</sup>, aveva finito per invadere una competenza tecnica che non gli spettava, con riguardo ai modelli sperimentali da utilizzare, per di più in presenza di una chiara apertura da parte del legislatore all'impiego di primati non umani (art. 8, d.lgs. n. 26/2014<sup>74</sup>), sia pure giustificata da motivazioni eccezionali.

Nonostante la mole e autorevolezza scientifica di pareri e autorizzazioni di natura tecnica<sup>75</sup>, depositati agli atti del processo, per i giudizi di Palazzo Spada la richiesta di sperimentazione appariva carente con riguardo alla esistenza di «prove sul metodo alternativo», sulla originalità e innovatività della ricerca, tale da richiedere un approfondimento «scientifico analitico e motivato (...) sul profilo della prova scientifica della insostituibilità dei primati non umani», nonché sull'osservanza dei «principi di “riduzione e di “perfezionamento”, che pure figurano nella normativa europea e italiana di riferimento»<sup>76</sup>.

Soltanto l'integrazione di queste ulteriori prove avrebbe potuto consentire, per questo giudice, una conduzione della ricerca «nel comprovato rispetto delle condizioni per la sperimentazione su tali specie di animali vivi». Da qui il conferimento all'IRCCS «Fondazione Bietti» di un supplemento di indagine sull'applicazione delle inderogabili condizioni per lo svolgimento della ricerca.

Il giudice amministrativo, nel trascurare una attenta valutazione della ragionevolezza scientifica e della regolarità procedurale delle prove adottate dalla parte resistente, di cui non vi era traccia nella motivazione del provvedimento d'urgenza, aveva quindi deciso di prendere tempo, in sostanza di *decidere di non decidere*, sottoponendo, all'organo tecnico incaricato di un ulteriore approfondimento, quesiti sulla regolarità del metodo scientifico impiegato per lo svolgimento del progetto di ricerca, nonostante le indiscutibili evidenze allegate agli atti del processo.

Nel mettere in discussione l'istruttoria compiuta dal Ministero della salute, cui spettava la concessione dell'autorizzazione alla sperimentazione, e lo stesso parere tecnico elaborato dal Consiglio Superiore di Sanità, il Consiglio di Stato sembrava eccedere dai suoi compiti, per

<sup>73</sup> Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), *Documento per affermare la centralità della ricerca e della sperimentazione animale*, 27 novembre 2020, reperibile all'indirizzo <https://www.research4life.it/wp-content/uploads/Documento-CRUI-sulla-sperimentazione-animale.pdf>.

<sup>74</sup> A norma del quale «Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani di cui all'allegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e)».

<sup>75</sup> Provenienti da organismi tecnici, quali il Consiglio Superiore di Sanità, l'Organismo preposto al benessere animale dell'Università di Parma, pure confortati dalle relazioni di due scienziati, componente e relatore pro-tempore o comunque esperto, di cui si era espressamente avvalso il Ministero della salute per la concessione della autorizzazione alla sperimentazione, e da note e pareri dell'Avvocatura dello Stato, a sua volta basati su relazioni di autorevoli istituzioni scientifiche.

<sup>76</sup> Si tratta di principi preordinati per questo giudice amministrativo ad «evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici» sperimentazioni «invasive sugli animali e fonti di sofferenze».

invadere un campo più opportunamente riservato dalla legge agli organi tecnici, coerentemente alla tradizionale divisione dei poteri tra giurisdizione ed amministrazione.

Attraverso un «anomalo esercizio dei poteri istruttori», l'ordinanza del Consiglio di Stato, sembrava incorrere –per riprendere un passaggio della giurisprudenza costituzionale per un caso analogo a quello qui esaminato- in «un'indebita interferenza nella sfera di attribuzione spettante al potere esecutivo e, in particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci»<sup>77</sup>, con l'effetto di dare fiato a tesi animaliste più estremiste e intransigenti, sostenute dalla LAV, pure considerate dalla stessa Consulta, in una pronuncia del 2004<sup>78</sup>, «largamente minoritarie e non recepite né dal legislatore nazionale, né da quello europeo».

Per il giudice costituzionale è, infatti, indiscutibile il «ruolo essenziale» delle competenze tecniche, nella consapevolezza «delle attribuzioni e delle responsabilità che a detti organi competono», certamente non sostituibili «nelle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi»<sup>79</sup>.

Nella inderogabile veste di *peritus peritorum*, il giudice del caso di specie non potrebbe, pertanto, che rivolgersi ad esperti che lo aiutino a ricercare la legge di copertura scientifica su cui fondare il suo libero e autonomo convincimento. Soltanto attraverso un'autonoma verifica della plausibilità della «ipotesi applicativa»<sup>80</sup> sostenuta dalle parti potrà poi giungere all'elaborazione di una autonoma conclusione<sup>81</sup>, ricorrendo ad una approfondita, argomentata e soprattutto convincente motivazione<sup>82</sup>.

<sup>77</sup> Corte Cost. sent. n. 121/1999, adottata in occasione dell'esame del cd. caso «Di Bella», riguardante l'impiego di una terapia alternativa, a base di somatostatina, ideata dal medico modenese per la cura dei tumori, rivelatasi poi del tutto inadeguata. In analoga direzione cfr. anche Corte Cost. sent. n. 185/1998, ord. n.385/1998 e sent. n. 188/2000.

<sup>78</sup> Corte Cost. sent. n. 166 del 2004.

<sup>79</sup> Corte Cost. sent. n. 188 del 2000. L'importanza della consulenza tecnica, necessaria per un esame della cd. *ragionevolezza scientifica* (S. PENASA, *Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico*, 16 giugno 2014, in *Forum dei Quad. Cost.*, n. 6/2014, 1 ss. e S. TROILO, *La Corte costituzionale e le questioni tecnico-scientifiche in materia sanitaria*, in *Quad. Cost.*, n. 2/2020, 355 ss.), ha recentemente condotto la Consulta a modificare le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale» con deliberazione dell'8 gennaio 2020 attraverso la previsione [art. 4, comma 7 (Interventi in giudizio)] che «nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» e, inoltre [art. 4-ter n. 1 (*Amici curiae*)], che «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte Costituzionale un'opinione scritta», pur non assumendo la qualità di parte nel giudizio. Sentito il giudice relatore, sarà compito del Presidente, ammettere con decreto «le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità» (art. 4-ter n. 3). Ed infine [art. 14-bis (Esperti)], laddove la Corte ritenesse «necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti».

<sup>80</sup> F.VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2013.

<sup>81</sup> Per la Cass. pen., Sez. IV, sent. 11 aprile 2008 n. 15282, in <http://www.diritto-sanitario.net/fullscreen.php?newsid=1345>, «la difficile ponderazione (...) che si muove tra le categorie giuridiche, le informazioni scientifiche e le acquisizioni fattuali» non potrebbe che essere «affidata alla responsabilità del giudice che, naturalmente, al fine di acquisire le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie alla comprensione degli accadimenti, si avvarrà della collaborazione di periti e consulenti».

<sup>82</sup> In questa sede vengono richiamate alcune riflessioni già sviluppate in L. CHIEFFI, *Scientific questions nel diritto giurisprudenziale*, 5 aprile 2017, in *Federalismi.it*, n. 7/2017, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

## 9. Considerazioni conclusive

Nonostante il successivo accoglimento da parte del Consiglio di Stato delle ragioni degli sperimentatori<sup>83</sup> e conseguente rigetto, in sede di esame del merito della controversia, dell'appello intrapreso dalle associazioni animaliste, le incertezze interpretative emerse nella fase cautelare del processo costituiscono evidente prova di un difficile rapporto tra scienza e diritto. L'ulteriore approfondimento chiesto dal giudice del gravame ad un Istituto di ricerca, l'IRCCS «Fondazione Bietti», sulla correttezza del metodo scientifico impiegato per la sperimentazione sui macachi, pure in presenza di indiscutibili evidenze scientifiche alla base dell'autorizzazione concessa dal Ministero della salute, ha certamente interferito con i propositi della ricerca che ha subito un grave rallentamento, per almeno venti mesi.

Nonostante gli indubbi benefici di una significativa giurisprudenza ordinaria e soprattutto costituzionale, impegnata a valorizzare principi fondamentali rimasti per troppo tempo in ombra, non sono mancate, in altra direzione, decisioni, anche di tipo cautelare, come nel caso qui esaminato, che hanno invece destato più di una perplessità per l'insufficiente considerazione riservata nel dispositivo finale a consolidate evidenze scientifiche nel campo della biomedicina<sup>84</sup>, della genetica comportamentale<sup>85</sup> e della geofisica<sup>86</sup>.

Ad analoghi dubbi hanno condotto altre pronunce che, trascurando una consolidata letteratura scientifica, sono pervenute, su istanza di parte, a mettere in discussione gli obiettivi precauzionali perseguiti dalla legislazione sulle vaccinazioni, sia pure non obbligatorie, nella parte in cui hanno evidenziato la possibile correlazione tra la causa (il vaccino trivalente ed

<sup>83</sup> Cons. St., in sede giurisdizionale (Sez. terza), 8 febbraio 2021, n. 7021. Per questo giudice la verifica effettuata dalla consulenza tecnica affidata all'IRCCS «Fondazione Bietti» aveva, infatti, evidenziato come «l'obiettivo del progetto non potrebbe essere raggiunto con metodologie effettuate direttamente sull'uomo e che non sussistono metodi alternativi o la possibilità di effettuare la sperimentazione su un numero inferiore di macachi». Da qui la conclusione sulla legittimità della sperimentazione, a condizione che la stessa sia condotta «assicurando di infliggere alle cavie la minore sofferenza possibile».

<sup>84</sup> In occasione, ad esempio, dei noti casi della terapia Di Bella e di quella Stamina. All'avvio, autorizzato con ordinanza da parte numerosi giudici di merito (*ex multis*: Pret. Catania, ord. dell'8 gennaio 1996; Pret. Enna, ord. del 6 ottobre 1995; Pret. Genova, ord. 20 febbraio 1995; Pret. Lecce, Sez. di Maglie, ord. dell'11 febbraio 1998; Pret. Bari, ord. dell'1 giugno 1999) della cura a base di somatostatina fecero seguito le pronunce della Corte Costituzionale (sentt. n. 185/1998, n. 121/1999, n. 188/2000 e ord. n. 279/2003) che ammisero, per ragioni pietose e compassionevoli, la possibilità di accedere a questa terapia, anche in deroga alla legge vigente, a quanti l'avessero già avviata. In analogia a quanto deciso sul caso «Di Bella», la Corte Costituzionale (sent. n. 274/2014), sollecitata ancora una volta dai giudici del caso di specie (tra i tanti: Trib. Venezia, sez. lav., giudice Margherita Bortolaso, caso Carrer, ord. 30 agosto 2012; TAR Brescia, ord. 5 settembre 2012, n. 414; Trib. Matera, Sez. lav., ord. 8 ottobre 2012, n. 1012/2012; Trib. Mantova, ord. 2 maggio 2013, tutte reperibili nel sito internet <http://www.biodiritto.org>), giudicò pure legittima la decisione assunta dal legislatore di «non interrompere» il trattamento con cellule staminali mesenchimali «nei confronti dei pazienti che di fatto l'avevano già avviato».

<sup>85</sup> Che avevano indotto, per l'accertamento del colpevole del reato di omicidio, la Corte d'Assise di Appello di Trieste, 1° ottobre 2009, n. 5, ad applicare un esimente, attraverso il conferimento di particolare rilievo alla presenza nel DNA dell'imputato, di cui era stata accertata la colpevolezza, di alleli in grado –secondo la teoria scientifica sposata dal giudice– di comprovare la proclività alla violenza dello stesso.

<sup>86</sup> Con riguardo al caso L'Aquila, sulla prevedibilità degli eventi tellurici, su cui si pronunciò il Trib. di L'Aquila, sent. n. 380 del 22 ottobre 2012, giud. Billi, in <http://www.penalecontemporaneo>, che giunse, utilizzando una legge di copertura scientifica assai discutibile, alla condanna, per reato di omicidio colposo e di lesioni colpose plurime, di tecnici accusati di aver incautamente influenzato, con notizie fuorvianti, il comportamento delle vittime del terremoto, rimaste intrappolate nelle case. Sul punto cfr. L. SIMONETTI, *La scienza in Tribunale*, Roma, 2018, 141 ss.

esavalente<sup>87</sup>) e l'effetto invalidante (autismo, ma in alcuni casi anche poliomielite ed encefalite) utilizzando perizie tecniche che attestavano una «ragionevole»<sup>88</sup> o «attendibile» probabilità scientifica «circa la sussistenza del legame fra i due eventi»<sup>89</sup>.

Questi numerosi episodi di inadeguatezza del prodotto giurisprudenziale, oltre che -come abbiamo già visto- legislativo, che non dovranno certamente condurre a trascurare gli indubbi progressi interpretativi pure realizzati nel corso degli anni, evidenziano comunque la persistenza di ricorrenti derive antiscientifiche che, accompagnate da una scarsa attenzione riservata dai Governi alla ricerca<sup>90</sup>, potrebbero contribuire a frenare la competitività e modernizzazione del nostro Paese, favorendo, per di più, la *fuga dei cervelli* verso luoghi più ospitali e stimolanti.

Senza alcuna intenzione di trasformare il giurista in medico, biotecnologo, farmacologo, ingegnere, ecc.<sup>91</sup>, una maggiore comprensione delle applicazioni tecnologiche consentirebbe di affinare tecniche di elaborazione e di interpretazione della norma giuridica per consentire la migliore risoluzione delle questioni scientifiche portate all'attenzione del legislatore e dello stesso giudice.

In questa prospettiva sarebbe certamente utile, sin dalla formazione universitaria, un approccio interdisciplinare delle questioni tecniche, reso possibile da insegnamenti quali la Bioetica, la Biopolitica o il Biodiritto, solo per fare qualche esempio, anche applicati allo studio delle tradizionali materie curriculari dei corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze giuridiche, a cominciare proprio da quelle processualistiche.

<sup>87</sup> L'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati (come disposta dal d. l. 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», modificato dalla legge di conv. 31 luglio 2017, n. 119) riguarda le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Tutte le altre vaccinazioni (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus), considerate volontarie, sono comunque incentivate dal S.S.N. anche attraverso la previsione della loro gratuità.

<sup>88</sup> Trib. Rimini, sent. n. 886 del 15 marzo 2012, in <http://www.biodiritto.org/images/>. Cfr. anche Trib. Rimini, sent. n. 148 del 2010, ruolo n. 2010\0474, cron. n. 2012/886, in <http://www.mednat.org/> e Trib. Milano, sent. del 23 settembre 2014, in <http://it.blastingnews.com>.

<sup>89</sup> Trib. Pesaro, sent. dell'11 novembre 2013, in <http://www.biodiritto.org/>.

<sup>90</sup> Come dimostra l'inadeguatezza del supporto finanziario ad essa dedicato. Dai dati forniti dalla Commissione UE, 2020/COM (2020) 150 *final* del 26 febbraio 2020, relativi la strategia Europa 2020, come riportati dal Servizio studi della Camera dei Deputati (*Ricerca, sviluppo e innovazione*, 6 luglio 2020, reperibile all'indirizzo <https://www.camera.it/>), risulta che, con riferimento all'obiettivo di *Research & Development* stabilito nel PNR (1,53 % del PIL), l'Italia abbia compiuto negli ultimi anni progressi limitati (...). Nel 2018 l'intensità di R&S è stata pari all'1,39 % del PIL. La spesa pubblica per R&S è in calo dal 2013, e nel 2018 ha raggiunto lo 0,5 % del PIL, il secondo livello più basso tra i Paesi dell'UE-15. Sebbene la spesa per R&S delle imprese sia in aumento negli ultimi anni (nel 2018 ha raggiunto lo 0,86 % del PIL), il livello rimane nettamente al di sotto della media dell'UE (1,41 %). Di conseguenza, il numero di ricercatori ogni mille persone attive occupate dalle imprese è pari solo alla metà della media UE (2,3 % contro 4,3 % nel 2017)».

<sup>91</sup> Per R. BIN, *La Corte e la scienza*, cit., l'affinamento delle tecniche di interpretazione del fenomeno scientifico non dovrà affatto provocare «un mutamento importante nella formazione professionale del giudice (e degli avvocati stessi), che certo non devono trasformarsi in scienziati, ma devono essere in grado di capire il loro modo di procedere».